IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

(DPCM 12/05/2025)

ORDINANZA n. 1/2026

Piano di azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA.

Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e modificata dall'articolo 29 della legge 10 agosto 2023 n. 112 che ha convertito in legge il decreto-legge 22 giugno 2023 n. 75, come modificato dalla legge 23 febbraio 2024 n.18 che ha convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2023 n.215, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi" ed in particolare l'articolo 2, comma 1 prevede la nomina di un Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana (PSA);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'08 agosto 2024 recante nomina del dott. Giovanni Filippini a Commissario Straordinario alla PSA, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022 n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, incarico prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 maggio 2025;

Visto in particolare l'art.2 comma 10 del decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, che stabilisce che il Commissario Straordinario definisce sentite le regioni interessate, il piano straordinario delle catture a livello nazionale e regionale comprendente l'indicazione dei tempi e degli obiettivi numerici di cattura e, sentito l'ISPRA, di abbattimento e smaltimento e lo comunica alle regioni;

Visto il "Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l'elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028" e s.m.i., predisposto ai sensi dell'art.2 comma 10 del decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, convertito dalla legge 10 agosto 2023 n. 112, art.29, di cui alla presa d'atto della Conferenza Stato-Regioni resa nella seduta del 6 settembre 2023 (Rep. atti n. 200/CSR del 6 settembre 2023);

Visto il Piano strategico di eradicazione e controllo della PSA nel cluster del nord-ovest, diramato con nota del Commissario Straordinario alla PSA del 9 luglio 2025 con prot. n. 667;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale», come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione, che categorizza la peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate e, in particolare, l'articolo 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'articolo 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e stabilisce e riporta l'elenco delle zone soggette a restrizione;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di

prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 e s. m. i.;

Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico, pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della salute;

Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la peste suina africana in Italia per il 2025-2027, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, nonché il Manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici rev. 5 del 2025 e il Manuale operativo delle pesti suine nei suini detenuti rev. 5 del 2025;

Vista la Comunicazione della Commissione C/2023/1504 del 18 dicembre 2023 relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione ("orientamenti sulla PSA");

Visti i resoconti delle riunioni del Gruppo operativo degli esperti di cui al decreto legislativo n. 136 del 2022, pubblicati sul portale del Ministero della salute;

Visti i resoconti delle riunioni dell'Unità centrale di crisi (UCC), come regolamentata dall'articolo 5, del decreto legislativo 5 agosto 2022. n.136 pubblicati sul portale del Ministero della salute;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e s. m. i.;

Vista l’Ordinanza 31 ottobre 2025 del Commissario straordinario alla PSA n. 7/2025, concernente “Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 254 del 31-10-2025);

Visto il decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante “Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2023, n.152;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto legge n. 9/2022 il Commissario Straordinario alla PSA, nell'ambito delle funzioni attribuite dal medesimo articolo, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, può adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite;

Considerato che alla luce dell’evoluzione della situazione epidemiologica della peste suina africana in Italia e dell’applicazione del “Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l’elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028” per gli anni 2023-2025, si ritiene necessario aggiornare il suddetto piano anche in conformità con le azioni contenute nella “Road map” concordata con gli uffici della DG-Sante della Commissione Europea nell’ambito della strategia di contrasto alla diffusione della malattia;
Ritenuto pertanto necessario e urgente modificare per gli anni 2026-2028 il suddetto Piano rinominandolo: “Piano di azione nazionale per la cattura, l’abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA”;

DISPONE:

Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Con la presente Ordinanza è adottato il “Piano di azione nazionale per la cattura, l’abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA” (da ora Piano) di cui all’allegato 1 parte integrante della presente ordinanza che aggiorna e modifica per gli anni 2026-2028 il “Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l’elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028” e s.m.i., predisposto ai sensi dell’art.2 comma 10 del decreto-

legge del 17 febbraio 2022, n. 9, convertito dalla legge 10 agosto 2023 n. 112, art.29, di cui alla presa d'atto della Conferenza Stato-Regioni resa nella seduta del 6 settembre 2023 (Rep. atti n. 200/CSR del 6 settembre 2023).

2. Il Piano in allegato alla presente Ordinanza deve essere applicato su tutto il territorio delle Regioni e delle Province Autonome indenne da PSA.

Art. 2

(Disposizioni per l'attuazione del piano di azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale)

1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nel caso in cui non risultino già conformi, devono adeguare tempestivamente i propri Piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) (PRIU) e la programmazione dell'attività venatoria e di controllo della popolazione di cinghiali al fine di conseguire gli obiettivi di prelievo di cui al Piano allegato alla presente Ordinanza;
2. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per i diversi ambiti di gestione (aree protette ai sensi dell'art. 10, della L. n. 157/92, ATC, CAC e Istituti faunistici privati), e gli Enti gestori delle aree protette si coordinano per la ripartizione delle attività di prelievo di cui al Piano allegato alla presente Ordinanza, assicurandone l'esecuzione, definendo le tecniche di intervento e realizzando il monitoraggio del conseguimento dei risultati previsti (compresa la verifica del prelievo prioritario di femmine e piccoli e l'incremento di utilizzo del prelievo selettivo), con particolare attenzione alle zone non vocate alla presenza del cinghiale e ad elevata vocazione suinicola;
3. Gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), i Comprensori Alpini (CA) e gli Istituti di gestione faunistica privati (AFV, ATV) devono realizzare una rilevante intensificazione della caccia di selezione al cinghiale su tutto il territorio venabile (anche nelle aree di caccia assegnate alle squadre);
4. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, assicurano una rilevante intensificazione dell'attività di controllo delle popolazioni di cinghiali sull'intero territorio di competenza, compreso il territorio venabile nonché quello utilizzato per la caccia collettiva e di selezione al cinghiale, con l'impiego del personale e degli strumenti previsti al §2.3, §2.4, §2.5 e §3 del "Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica" (Decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con Il Ministro dell'agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste) al fine di contribuire significativamente al conseguimento dell'obiettivo annuale attribuito con il presente piano;
5. I soggetti gestori delle aree protette (ai sensi dell'art. 10, L. n. 157/92 e della L. 394/91) e gli Enti gestori dei Parchi nazionali e regionali (ai sensi della L. 394/91), ai sensi dell'articolo 4, comma 8, dell'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 7/2025, sono tenuti a realizzare il prelievo del numero di capi spettanti con l'impiego del personale e degli strumenti previsti al §2.3, §2.4, §2.5 e §3 del "Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica" (Decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con Il Ministro dell'agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste) e all'art. 22, c.6, della L. 394/91 per quanto concerne i Parchi Regionali, al fine di contribuire significativamente al conseguimento dell'obiettivo annuale previsto;
6. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli altri soggetti ed Enti competenti assicurano la verifica del divieto di foraggiamento, fatto salvo il foraggiamento attrattivo ai fini del prelievo e della cattura dei cinghiali;
7. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano devono stabilire procedure autorizzate dall'ACL per la movimentazione di cinghiali catturati nell'ambito di interventi di controllo ai fini della successiva macellazione immediata degli stessi animali, inclusa la tracciabilità;
8. Le aree urbanizzate, i siti storico-archeologici, i centri abitati, sono aree non vocate alla presenza di cinghiali e come tali l'obiettivo permanente è la rimozione di tutti gli esemplari di cinghiale presenti. Ne consegue l'adozione di specifiche misure di prevenzione (di cui al paragrafo 3.1.14 del "Piano straordinario di controllo della fauna" - Decreto 13 giugno 2023), al fine di escludere o ridurre il reiterarsi del fenomeno.

Articolo 3

(Formazione e informazione)

1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), i Comprensori Alpini (CA) e gli Istituti di gestione privati devono realizzare incontri specifici di sensibilizzazione e aggiornamento della componente venatoria al fine di ampliare la platea di praticanti la caccia al cinghiale, con particolare riferimento alle modalità selettive, e di comunicare adeguatamente i nuovi obiettivi gestionali previsti per la specie cinghiale;

2. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e i Comprensori Alpini (CA) e le associazioni venatorie devono realizzare specifici corsi di formazione e specializzazione per cacciatori specializzati nel prelievo collettivo e selettivo del cinghiale;
3. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), i Comprensori Alpini (CA) devono realizzare specifici corsi di formazione e abilitazione per i conduttori e i cani coinvolti in attività di prelievo del cinghiale mediante girata; le abilitazioni dei cani limieri e delle mute ridotte devono seguire le modalità indicate nel decreto 13 giugno 2023 «Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica», pag. 41, lett. D) e E)];
4. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano devono realizzare corsi di formazione e specializzazione per agricoltori e cacciatori al fine di creare squadre di coadiuvanti alle attività di controllo.

Articolo 4
(Flusso dati)

1. Le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti gestori delle aree protette, anche sfruttando eventuali strumenti già esistenti (es. applicativi per smartphone, tesserino elettronico), devono dotarsi di un "Sistema Unico di monitoraggio dei prelievi a livello regionale" digitale, incentivando anche il tesserino elettronico, che permetta la raccolta in tempo reale dei dati georeferiti di prelievo da parte dei cacciatori e degli operatori coinvolti nelle attività di controllo, al fine di rendere possibile un rapido e puntuale monitoraggio delle attività come previsto alla lettera e) dell'art. 2 del decreto-legge 9/2022;
2. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano devono favorire il reclutamento di personale per il coordinamento e la verifica delle attività nonché a garanzia della sicurezza degli interventi, e prevedere il coinvolgimento di ditte e/o professionisti per effettuare efficientemente le attività di controllo, anche mediante catture;
3. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano verificano il raggiungimento degli obiettivi di contenimento dei cinghiali anche negli Istituti privati di gestione faunistica e nelle aree protette e, in caso di mancato raggiungimento del target annuale di prelievo previsto, concordano con il Commissario Straordinario alla PSA le azioni correttive da attuare, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b) del decreto-legge 9/2022;
4. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, forniscono al Commissario Straordinario alla PSA i dati riguardanti le attività di depopolamento dei cinghiali selvatici attraverso l'apposita funzionalità del Portale del Sistema Informativo Veterinario Nazionale https://www.vetinfo.it. L'utente regionale attraverso il link "Piano delle Catture - PSA" deve registrare i dati previsti alimentando mensilmente il sistema per i dati di dettaglio faunistico;
5. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, al fine di affinare la stima nazionale di cui al Piano allegato alla presente Ordinanza, mettono a disposizione i dati derivanti dall'applicazione di metodi di stima delle popolazioni di cinghiali quali Capture-Mark-Recapture, Distance Sampling e Random Encounter Model. Le stime disponibili devono essere trasmesse al Commissario Straordinario alla PSA entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza.

Articolo 5
(Destino delle carcasse)

1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, coerentemente con il paragrafo 3.1.13 del decreto di "Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica", e con l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 7/2025, devono attivare filiere regionali per la commercializzazione delle carni di selvaggina prevedendo adeguati numeri di centri di raccolta/sosta di cui al Reg. 853/2004 (siti dove le carcasse vengono eviscerate, gli organi prelevati ai fini delle opportune indagini sanitarie, e conservate a temperature idonee) e centri di lavorazione carni (siti dove avvengono il sezionamento delle carcasse ed eventualmente la trasformazione e la vendita delle carni), anche attraverso forme di incentivazione alla loro realizzazione, allo scopo di conferire un adeguato e riconosciuto valore commerciale a questi prodotti, in previsione del ragionevole aumento del volume delle carni atteso in seguito all'attivazione del piano nazionale allegato alla presente Ordinanza, nonché contrastare la vendita illegale;
2. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nella programmazione dei controlli annuali anche in collaborazione con altre Autorità competenti, prevedono specifici controlli relativi alla tracciabilità della carne di selvaggina, con particolare riferimento alla carne di cinghiale, da attuarsi presso le attività di commercio, incluse quelle al dettaglio come definite dall'art. 3 del regolamento (UE) 2002/178;
3. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti gestori delle aree protette possono lasciare i capi abbattuti nella disponibilità degli operatori per finalità di autoconsumo o devolvere a fini caritatevoli e benefici capi prelevati nell'ambito dell'attuazione del Piano.

Articolo 6
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente Ordinanza non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica;
2. Gli interventi previsti dalla presente Ordinanza sono attuati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con le eventuali risorse aggiuntive che saranno messe a disposizione dal legislatore.

Articolo 7
(Abrogazioni e disposizioni finali)

1. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alla regione Sardegna ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9.
2. L'allegato è parte integrante della presente ordinanza.

La presente Ordinanza si applica dalla data di emanazione e fino al 31 dicembre 2028 ed è immediatamente comunicata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alle regioni interessate ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9.

La presente Ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 04.02.2026

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA
PESTE SUINA AFRICANA
Giovanni Filippini*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.lgs. 07.03.2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Allegato 1

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

Piano d'azione nazionale per la cattura e l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiali nelle zone indenni da PSA

2026-2028

Introduzione

Il presente Piano d'azione nazionale, redatto ai sensi dell'art. 29 della L. n. 112 pubblicata nella G. U. del 16 agosto 2023, e dell'articolo 56 del regolamento (UE) 2023/594, ha come obiettivo generale la riduzione significativa e generalizzata delle densità di cinghiale sul territorio nazionale calibrata per gli specifici contesti in relazione al rischio di ulteriore diffusione della PSA e degli impatti causati dalla specie sulla biodiversità e sulle attività antropiche.

Il presente Piano d'azione nazionale ridefinisce gli obiettivi numerici, i tempi e le modalità delle catture e degli abbattimenti (rimozione dei cinghiali dal territorio mediante l'attività venatoria ai sensi degli art.li 18, c.1, lett. d) della L. n. 157/92 e 11-quterdecies, c.5, della L. n. 248/2005 e l'attività di controllo ai sensi degli art.li 19, c.2, e 19-ter della L. n. 157/92 e ai sensi degli artt. 11 e 22 della L. 394/91), che sostituiscono quanto contenuto per questi aspetti nei PRIU e nei Piani di Controllo Straordinari del Cinghiale ai sensi degli art.li 19, c.2, e 19-ter della L. n. 157/92, nonché nel precedente "Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028".

Il presente Piano d'azione nazionale si attua mediante l'attività venatoria ai sensi degli artt. 18, c.1, lett. d) della L. n. 157/92 e 11-quaterdecies, c.5, della L. n. 248/2005 e l'attività di controllo ai sensi degli art.li 19, c.2, e 19-ter della L. n. 157/92 e ai sensi degli artt. 11 e 22 della L. 394/91), come definite dalle linee guida per la gestione del cinghiale redatte dall'ISPRA nel 2003 https://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00006600/6683-linee-guida-gestione-cinghiale.pdf.

Sulla base della valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi di prelievo previsti, delle criticità attuative rilevate e dei possibili correttivi individuati, il presente Piano d'azione nazionale potrà essere rimodulato annualmente dal Commissario Straordinario alla PSA in coordinamento con le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.

Nelle zone sottoposte a restrizione per PSA si attua quanto previsto dalle Ordinanze del Commissario Straordinario alla PSA, dal Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2025/2027 e da eventuali Piani di Eradicazione regionali/Ordinanze regionali.

Premessa

La Peste Suina Africana (PSA) rappresenta la maggiore minaccia al comparto suinicolo a livello mondiale; la malattia è arrivata nell'Italia continentale all'inizio del 2022 ed è attualmente presente in diversi cluster di infezione. Il virus è attivamente circolante nelle popolazioni di cinghiali selvatici, ed ha interessato in alcune occasioni il settore domestico. Data la complessità epidemiologica della malattia, la portata geografica senza precedenti e la sua natura transfrontaliera, il controllo dell'epidemia, in particolare nel selvatico, rappresenta un obiettivo prioritario e un compito difficile e particolarmente gravoso per tutte le autorità competenti previste dalla normativa di settore.

In seguito alla riforma costituzionale del 2001, le Regioni detengono la potestà legislativa e amministrativa residuale in materia di gestione della caccia, dovendo in ogni caso rispettare i princìpi e i limiti di tutela ambientale stabiliti dalla legge statale (L. 157/92) e dalle direttive UE, in termini di pianificazione del territorio faunistico-venatorio, rilascio tesserini, controllo dell'attività degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini di Caccia (CAC), e gestione della fauna selvatica.

Per quanto riguarda le Aree Protette individuate ai sensi della L. n. 394/91 (aree protette nazionali e regionali), la norma prevede che gli organismi di gestione siano responsabili della tutela e conservazione delle specie animali e vegetali presenti nelle aree protette, nonché della programmazione e attuazione di misure di controllo selettivo della fauna selvatica, sempre nel rispetto dei princìpi di conservazione della biodiversità. Se le popolazioni di determinate specie diventano eccessive e minacciano l'equilibrio ecologico, le colture agricole locali, o la sicurezza pubblica, l'ente gestore può attuare piani di controllo o contenimento. Tali piani devono avvenire in conformità al regolamento del parco, o nel caso dei Parchi Regionali qualora il regolamento non esistesse, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco.

Considerata la grave situazione epidemiologica attuale e l'esigenza di ridurre significativamente le presenze di cinghiali, tra le diverse azioni da mettere in campo per arginare il rischio di diffusione della PSA, si evidenzia che la letteratura scientifica recente (Pepin *et al*., 2017; Croft *et al*., 2020; Vetter *et al*., 2020; Ko *et al*., 2023[1]) concorda nel suggerire che per diminuire significativamente il numero di cinghiali in un arco temporale limitato (3-5 anni) è necessario rimuovere annualmente tra il 70% e l'80% della popolazione presente.

La necessità di perseguire l'obiettivo generale di riduzione significativa delle presenze di cinghiali nel breve/medio periodo, da realizzarsi attraverso l'applicazione dei "Piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*)" (PRIU), e le conseguenti valutazioni in merito all'effettiva perseguibilità di livelli di prelievo così elevati e ai tempi necessari al loro raggiungimento, nonché a seguito della valutazione critica dei risultati del precedente **Piano straordinario di catture e abbattimento**, hanno portato alla definizione di un piano di prelievo di 416.000 cinghiali (Sardegna esclusa), da rimuovere nel primo anno di attività del presente Piano d'azione nazionale, prevedendo un incremento del 20% rispetto alla media degli abbattimenti effettuati nel biennio 2023-2024 (1°febbraio 2023 - 31 gennaio 2025: n=346.479, Sardegna esclusa).

Ad oggi, non è possibile effettuare un censimento accurato e preciso della popolazione di cinghiali sull'intero territorio nazionale. Le metodologie di stima più affidabili - come il *Capture-Mark-Recapture*, il *Distance Sampling* o, recentemente, il *Random Encounter Model* - risultano infatti estremamente onerose e complicate da applicare su vasta scala per via dell'ingente impegno richiesto in termini di risorse umane, strumentali e temporali e il loro utilizzo è suggeribile solo su base locale, in modo mirato, escludendo l'eventuale possibilità di estrapolare i risultati.

Di conseguenza, non potendo determinare con accuratezza e precisione la consistenza della specie sull'intero territorio italiano, la dimensione della popolazione è stata calcolata indirettamente a partire dal numero di capi abbattuti

[1] Pepin K.M., Davis A.J., VerCauteren K.C. (2017). Efficiency of different spatial and temporal strategies for reducing vertebrate pest populations. Ecological Modelling, 365: 106-118.https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2017.10.005. Croft S., Franzetti B., Gill R., Massei G. (2020). Too many wild boar? Modelling fertility control and culling to reduce wild boar numbers in isolated populations. PLoS ONE 15(9): e0238429. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238429
Vetter S.G., Puskas Z., Bieber C. *et al.* (2020). How climate change and wildlife management affect population structure in wild boars. Sci Rep, 10, 7298. https://doi.org/10.1038/s41598-020-64216-9
Ko C., Cho W., Hwang B., Chang B., Kang W. (2023). Ko DW. Simulating Hunting Effects on the Wild Boar Population and African swine fever Expansion Using Agent-Based Modelling. Animals; 13(2): 298. https://doi.org/10.3390/ani13020298

(integrato con una stima del prelievo non registrato) e assumendo che il prelievo venatorio rimuova annualmente una quota compresa tra il 35% e il 45% del contingente totale. Tale valore è stato derivato dall'analisi dei dati disponibili nella letteratura scientifica sulla materia. Questa elaborazione ha consentito di stimare che il numero di cinghiali presenti in Italia oscilla verosimilmente tra 1.000.000 e 1.500.000 di capi (stima approssimativa relativa al 2024 su dati ISPRA).

Se si volesse perseguire l'obiettivo della rimozione di almeno l'80% dei cinghiali stimati presenti sulla penisola, sarebbe necessario incrementare il numero di abbattimenti annuali di almeno il 150% rispetto alla media del biennio 2023-2024. Questo significherebbe prelevare circa 870.000 capi l'anno. Un intervento di tali proporzioni appare tuttavia irrealizzabile. L'attuale e futuro numero di cacciatori attivi nel Paese, unito alle caratteristiche morfologiche e alla fitta copertura vegetazionale del territorio italiano, non consente di raggiungere traguardi di prelievo così elevati.

Si è pertanto optato per l'adozione, nelle aree indenni, di un approccio più pragmatico, definendo un piano annuale che, pur se potenziato rispetto al passato, mantenga dimensioni realistiche. L'obiettivo è garantire la rimozione di almeno il 33% della popolazione stimata (al netto di eventuali capi non rendicontati e considerando una media di 1.250.000 capi presenti). Tale soglia assicura la necessaria sostenibilità operativa, poiché riflette il massimo livello di efficienza raggiungibile dall'attuale rete dei cacciatori e dalle strutture tecniche. Al contempo, questa scelta garantisce un miglior equilibrio territoriale, permettendo di concentrare le risorse in modo razionale e mirato.

Il presente Piano d'azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse dei cinghiali ha una validità di tre anni.

Il numero di animali da prelevare verrà aggiornato periodicamente in base ai risultati ottenuti al fine di assicurare che l'azione di controllo rimanga sempre intensa ed efficace nel tempo.

Contesto del Piano d'azione nazionale

In Italia la gestione della caccia è regolata dalla Legge n. 157 del 1992 ("Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), che promuove forme di gestione programmata della fauna sul territorio agro-silvo-pastorale. Questo si traduce nella suddivisione del territorio nazionale in tre principali tipologie di enti: gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), individuati nell'ambito delle aree di pianura e collina, i Comprensori Alpini di Caccia (CAC) e le Riserve Alpine di Caccia, individuati nell'ambito delle zone montane alpine, e le Aziende Faunistico-Venatorie (AFV) e le Aziende Agrituristico-Venatorie (AAV) che costituiscono gli istituti faunistici privati, complementari agli ATC e ai CAC.
In Italia esistono diverse associazioni venatorie nazionali riconosciute, le principali sono Federcaccia (FIdC), ANUU (migratoristi), Libera Caccia (ANLC), Arci Caccia, EnalCaccia, Italcaccia e EPS (Ente Produttori Selvaggina), che si differenziano per specificità (es. migratoristi) e visione sulla gestione faunistico-venatoria, ma tutte promuovono la caccia nel rispetto della L. n. 157/92 e della conservazione della fauna, rappresentando i cacciatori presso le istituzioni e gestendo aspetti assicurativi e formativi. In generale, le Associazioni venatorie supportano i soci per l'iscrizione agli ATC/CAC, e le procedure amministrative (es. rilascio delle assicurazioni, delle licenze) e difendono gli interessi dei cacciatori, promuovendo la cultura venatoria e la gestione sostenibile degli ungulati e della selvaggina.

Il controllo del cinghiale (ai sensi dell'art. 19, c.2, e 19-ter della L. n. 157/92) è attuato nel corso di tutto l'anno, senza limitazioni né di giorni né di orari. Gli interventi possono essere svolti dal lunedì alla domenica, sia di giorno sia di notte, in modo da permettere un'azione costante e mirata ovunque si renda necessaria l'attuazione di questo tipo di interventi. L'attività non è infatti confinata alle sole zone rurali o alle aree venabili, ma può svolgersi in qualunque contesto: all'interno delle aree protette, comprese quelle di livello nazionale e regionale, nelle aree urbane e periurbane, lungo le infrastrutture viarie, dove la presenza della specie rappresenta un rischio rilevante per la sicurezza pubblica.

Per rendere gli interventi efficaci in ambienti così diversi, il personale autorizzato può utilizzare una gamma di strumenti ampia e differenziata. Sono consentiti fucili muniti di ottiche di mira, anche termiche, per operare anche nelle ore notturne, trappole per la cattura selettiva, forme di caccia collettiva molto ridotte e controllate, come la girata

con un solo cane limiere o la braccata ridotta con mute di due o quattro cani specificamente abilitati, l'arco, utile nei contesti urbani dove è necessario contenere il rumore, e, nei casi approvati, carabine ad aria compressa con potenza superiore ai 7,5 joule. L'utilizzo di tali strumenti è sempre subordinato all'autorizzazione e alla supervisione della Polizia provinciale o regionale, che coordina le operazioni e ne garantisce la sicurezza.

Il personale coinvolto negli interventi di controllo è composto da figure altamente qualificate. Vi rientrano gli operatori dei Parchi, responsabili delle attività nelle aree protette ma talvolta chiamati a intervenire anche al di fuori di esse, la Polizia provinciale, che rappresenta l'autorità di riferimento che ha il compito di autorizzare o effettuare direttamente le operazioni, le guardie venatorie, sia volontarie sia dipendenti, i cacciatori specificamente formati per il controllo della fauna, che devono possedere un'abilitazione aggiuntiva rispetto alla normale licenza di caccia o alla licenza di caccia di selezione, e, quando previsto, ditte private specializzate. Questa articolazione assicura che gli interventi siano svolti con competenza, nel rispetto delle normative e con un alto livello di sicurezza e specificità.

Accanto alle attività di controllo si collocano le forme ordinarie di caccia, che contribuiscono in modo complementare alla gestione della popolazione di cinghiale. La caccia in braccata si svolge generalmente dal 1° ottobre al 31 gennaio, per due o tre giorni a settimana, evitando sempre i giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì). La caccia a singolo inizia la terza domenica di settembre e prosegue fino alla data definita dai calendari venatori regionali, variabile in funzione degli ambiti territoriali e dell'eventuale sovrapposizione con le zone dedicate alla braccata. Anche in questo caso il martedì e il venerdì sono esclusi. La caccia di selezione rappresenta una forma di attività venatoria più tecnica e specializzata, esercitabile sull'intero arco dell'anno ma, spesso, attuata tra febbraio e l'inizio della caccia tradizionale in braccata, con variazioni regionali. In alcune regioni essa può iniziare prima dell'alba e proseguire dopo il tramonto, fino alle 24:00 e può prevedere l'uso di visori termici, ma sempre nel rispetto delle autorizzazioni previste; se l'attività avviene in orario notturno, ogni uscita deve essere concordata con la Polizia provinciale per garantire la sicurezza.

Metodologia

Suddivisione delle regioni in classi di criticità

Per ogni Regione è stato rilevato il n. di capi suini detenuti (suini domestici e cinghiali) e il n. di allevamenti **suinicoli presenti** (di suini domestici e di cinghiali) al 31/12/2025 (cfr. Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica - Ministero della Salute - CSN Istituto "G. Caporale" di Teramo").

Il n. di capi suini detenuti e il n. di allevamenti suinicoli sono stati accorpati in intervalli a cui è stato assegnato un valore numerico crescente ("classe di criticità"). Ad ogni Regione è stato poi assegnata la classe di criticità corrispondente all'intervallo di numerosità di suini e di allevamenti in cui ricadeva.

Di seguito si riportano le suddivisioni in classi utilizzate:

Classe criticità per n. capi di SUINI DETENUTI negli allevamenti	n. di capi di suini negli allevamenti
1	<20.000
2	20.001-50.000
3	50.001-100.000
4	100.001-300.000
5	300.001-1.200.000
6	>1.200.000

Classe criticità per n. allevamenti di suini	n. di allevamenti di suini
1	< 1.000
2	1.001 - 4.000
3	4.001 - 8.000
4	8.001-10000
5	> 10.000

Per ogni Regione è stato rilevato anche il valore economico medio annuale dei **danni all'agricoltura**, dichiarati nel biennio 2022-2023. Tali valori sono stati accorpati in intervalli a cui è stato assegnato un valore numerico crescente ("classe di criticità"). Ad ogni Regione è stato poi assegnata la classe di criticità corrispondente all'intervallo di importo medio annuale per danni in cui ricadeva.

Di seguito si riporta la suddivisione in classi utilizzata:

Classe criticità per DANNI AGRICOLI	importi medi annuali per danni 2022-2023
1	< 100.000 €
2	10.001 € - 200.000 €
3	200.001 € - 500.000 €
4	500.001 € - 1.300.000 €
5	1.300.001 € - 1.800.000 €
6	> 1.800.000 €

Infine, ad ogni Regione è stata assegnata una classe di criticità in funzione dell'accertata presenza della PSA nel

proprio territorio, della vicinanza con regioni in cui è presente la PSA e dell'assenza della PSA dal territorio.

Di seguito si riporta la suddivisione in classi utilizzata:

Classe criticità PSA	situazione epidemiologica PSA
0	assente
5	limitrofa
10	presente

Per ogni Regione, si è proceduto quindi a sommare i valori delle diverse classi di criticità in cui ricadevano per ottenere un valore sintetico e riepilogativo del livello di "criticità" che la caratterizzava. Di seguito (Tab. 1) si riporta la suddivisione in classi di "**criticità complessiva**" delle Regioni italiane (peninsulari e Sicilia). La Liguria mantiene gran parte del proprio territorio in zona di restrizione II, considerando l'espansione osservata della malattia si ritiene strettamente necessario mantenere elevata l'attività di rimozione dei cinghiali con metodi selettivi nelle porzioni ancora indenni.

Tabella 1 - *Suddivisione e ordinamento delle regioni per classe di criticità complessiva (ultima colonna).*

Regione	Classe di criticità n. capi suini detenuti	Classe di criticità n. di ALLEVAMENTI	Classe di criticità DANNI AGRICOLI	Classe di criticità PSA	Classe di criticità COMPLESSIVA (somma dei valori di criticità)
Trento	1	1	1	0	**3**
Valle d'Aosta	1	1	1	0	**3**
Bolzano	1	2	1	0	**4**
Puglia	2	1	3	0	**6**
Molise	2	2	3	0	**7**
Friuli V. G.	4	2	2	0	**8**
Sicilia	3	2	3	0	**8**
Veneto	5	3	1	0	**9**
Marche	3	2	5	0	**10**
Umbria	4	2	4	0	**10**
Basilicata	3	2	6	0	**11**
Abruzzo	3	3	6	0	**12**
Calabria	3	3	6	0	**12**
Lazio	2	4	6	0	**12**
Campania	3	5	5	0	**13**
Liguria	1	1	3	10	**15**
Toscana	4	2	4	10	**20**
Emilia-Romagna	5	2	4	10	**21**
Lombardia	5	3	4	10	**22**
Piemonte	5	2	6	10	**23**

Valutazione del prelievo medio realizzato nel biennio 2023-2024

Per ogni Regione è stato considerato il numero medio annuale di cinghiali ufficialmente rimossi in caccia collettiva e in caccia di selezione e attraverso gli interventi di controllo (condotta in territorio venabile e nelle aree protette, ai sensi della L. n. 157/92 e della L. n. 394/91) nel biennio 2023-2024 (1° febbraio 2023 - 31 gennaio 2025). Purtroppo, per alcune regioni, non è stato possibile utilizzare i dati fino al gennaio 2025 in quanto, alla data di redazione del presente Piano, risultano ancora indisponibili le informazioni aggiornate sui prelievi di cinghiali. In tali casi (in rosso nella Tab. 2) sono stati considerati i valori medi del biennio (dal 1° febbraio 2022 al 31 gennaio 2024).

Nella seguente Tabella 2 si riportano i prelievi medi annuali ufficialmente dichiarati relativi al periodo 2023-2024, complessivi e suddivisi in quelli realizzati in caccia collettiva, in caccia di selezione e in attività di controllo (sia nelle aree protette sia nel territorio venabile).

Tabella 2 – *Prelievi medi annuali realizzati in caccia collettiva, in caccia di selezione e in attività di controllo nel biennio 2023-2024.*

Regione	Classe di CRITICITÁ COMPLESSIVA	Media prelievi complessivi 2023-24	Media prelievi in caccia collettiva	Media prelievi in caccia di selezione	Media prelievi in controllo (aree protette e venabili)
Trento	**3**	**571**	0	0	571
Valle d'Aosta	**3**	**439**	180	85	174
Bolzano	**4**	**6**	0	4	2
Puglia	**6**	**1.517***	**941***	**321***	255
Molise	**7**	**6.790**	6.500	291	0
Friuli V. G.	**8**	**4.561**	1.459	2.896	206
Sicilia	**8**	**6.264***	**4.064***	**0**	2.200
Veneto	**9**	**6.923**	903	715	5.305
Marche	**10**	**14.348***	**9.921***	**1.055***	**3.373***
Umbria	**10**	**26.970**	21.921	1.293	3.756
Basilicata	**11**	**15.652**	10.244	3.409	1.999
Abruzzo	**12**	**14.013**	8.642	3.086	2.286
Calabria	**12**	**36.357**	24.134	10.811	1.412
Lazio	**12**	**26.801***	**24.244***	**1.021***	1.536
Campania	**13**	**23.710**	17.128	5.364	1.219
Liguria	**15**	**11.587**	6.574	25	4.989
Toscana	**20**	**77.741**	58.035	10.719	8.987
Emilia-Romagna	**21**	**19.519**	11.542	1.716	6.261
Lombardia	**22**	**17.899**	4.599	9.412	3.889
Piemonte	**23**	**34.817**	14.691	2.772	17.355
	TOTALE	**346.479**	**225.718**	**54.991**	**65.770**

** in rosso i dati del periodo 2022-23 (1° febbraio 2022 - 31 gennaio 2024)*

Piano di prelievo per Regione

Sulla base delle valutazioni di cui ai paragrafi precedenti, si è provveduto a formulare il nuovo piano di prelievo annuale per Regione come riportato nella seguente Tab. 3, coerentemente con il documento tecnico "*Gestione del cinghiale e peste suina africana. Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione*", redatto dai Ministeri della Salute, dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Comunicazione della Commissione Europea (C/2023/1504) relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione ("orientamenti sulla PSA") e del documento "*African swine fever in wild boar ecology and biosecurity – Second Edition*" (Guberti, V., Khomenko, S., Masiulis, M. & Kerba S., 2022 - FAO Animal Production and Health Manual No. 28. Rome, FAO, OIE and EC).

Nella redazione del nuovo Piano sono stati altresì considerati i seguenti elementi:

- le criticità e i potenziali impatti che caratterizzano le diverse regioni, come specificato nell'attuale Piano d'azione nazionale;
- la situazione gestionale delle regioni con porzioni più o meno estese del proprio territorio sottoposte a restrizione per la PSA;
- la reale fattibilità dei prelievi, considerando la progressiva diminuzione della popolazione venatoria a livello regionale e nazionale.

Il piano ha valore annuale (prima annualità: maggio 2026-aprile 2027) e sarà rivisto, nel 2027 e nel 2028 in relazione ai risultati conseguiti nel periodo precedente, come da rendicontazione fornita sulla piattaforma ministeriale.

Tabella 3 – *Piano di prelievo proposto per la prima annualità (maggio2026-aprile 2027), dato dalla somma dei prelievi proposto per la caccia collettiva e per la caccia di selezione e l'attività di controllo.*

Regione	Classe di CRITICITÀ COMPLESSIVA	caccia in braccata, girata e a singolo (art. 18, lett d) L. n. 157/92)	caccia di selezione (art. 11-quaterdecies, c. 5, L. n. 248/2005)	controllo (art. 19, c. 2, e art. 19-ter, L. n. 157/92; art. 11 c. 4 e art 22 c. 6, L. n. 394/91)	PROPOSTA DI PIANO DI PRELIEVO COMPLESSIVO
Trento	3	0	0	1.000	1.000
Valle d'Aosta	3	400	200	400	1.000
Bolzano	4				
Puglia	6	2.000	1.000	1.000	4.000
Molise	7	7.000	1.000	1.000	9.000
Friuli V. G.	8	1.700	3.400	400	5.500
Sicilia	8	7.000	1.000	3.000	11.000
Veneto	9	1.100	1.200	6.700	9.000
Marche	10	12.000	3.000	6.000	21.000
Umbria	10	23.000	3.500	6.000	32.500
Basilicata	11	12.000	4.000	4.000	20.000
Abruzzo	12	11.000	4.000	4.000	19.000
Calabria	12	26.000	13.000	4.000	43.000
Lazio	12	28.000	5.000	5.000	38.000
Campania	13	20.000	6.000	4.000	30.000
Liguria	15	7.000	1.000	6.000	14.000
Toscana	20	60.000	12.000	8.000	80.000
Emilia-Romagna	21	8.500	2.500	6.000	17.000
Lombardia	22	6.000	9.000	5.000	20.000
Piemonte	23	16.000	5.000	20.000	41.000
	TOTALE	248.700	75.800	91.500	416.000

Rispetto alla precedente programmazione, che richiedeva un aumento dei prelievi decisamente più marcato, il presente Piano fissa un obiettivo complessivo di 416.000 capi. Tale soglia prevede un incremento del 20% rispetto alla media del biennio 2023-24, configurandosi come un traguardo più realistico e raggiungibile per le diverse realtà regionali. Questa rimodulazione si è resa necessaria anche in considerazione della perdita di superficie venabile avvenuta nel 2025 in regioni come la Toscana e l'Emilia-Romagna; in particolare, per quest'ultima, le limitazioni hanno interessato ampia parte del territorio idoneo alla specie nella parte emiliana, riducendo significativamente le aree d'intervento.

Nello specifico, per la definizione del Piano e in linea con le direttive UE -che suggeriscono di incrementare il prelievo tramite metodi a basso impatto ambientale per contenere il disturbo e la possibile movimentazione dei cinghiali nonché salvaguardare le specie non target - si è scelto di incrementare i prelievi soprattutto attraverso l'utilizzo di metodi selettivi (caccia di selezione e controllo), prevedendo un aumento di circa il 40% dei capi abbattibili rispetto al biennio 2023-24. Tale impostazione si fonda sulla consapevolezza che, nonostante l'eterogeneità dei contesti regionali, i metodi selettivi offrano ancora ampi margini di crescita per massimizzare l'efficacia del prelievo.

In continuità con la programmazione precedente, l'attività venatoria in braccata, girata e a singolo coprirà circa il 60% del prelievo totale (pari a 248.700 capi su un obiettivo complessivo di 416.000), con un incremento di circa il 10% dei capi abbattibili rispetto al biennio 2023-24.

Per ottenere una riduzione significativa della specie, è indispensabile un cambio di strategia che preveda attività di controllo più intense e sistematiche rispetto al passato. L'obiettivo può essere raggiunto attraverso l'implementazione di piani coordinati di cattura e prelievo selettivo notturno, affidati a personale specializzato sotto la supervisione del personale d'istituto. Tali interventi devono essere applicati in modo uniforme su tutto il territorio, includendo sia le aree protette sia quelle destinate alla caccia. In particolare, un'intensificazione delle catture su larga scala permetterebbe di colpire selettivamente femmine e giovani. Questa strategia risulterebbe efficace poiché, agendo direttamente sulla capacità riproduttiva della popolazione, garantirebbe una contrazione delle presenze nel breve-medio periodo, pur a fronte di un numero complessivo di abbattimenti potenzialmente più contenuto.

Le diverse forme di prelievo devono essere quindi incentivate in base alle specificità del contesto operativo. Nello specifico, nelle zone non vocate (aree urbane, territori ad alta antropizzazione o ad elevata densità suinicola) identificate dai PRIU come zone ad alto rischio per l'introduzione della PSA, la pressione di prelievo deve tendere all'eradicazione totale (100% dei capi presenti). Tale traguardo è perseguibile solo attraverso il massimo potenziamento e l'incentivazione di tutte le modalità operative previste dal piano.